



ENPACLINFORMA

A cura dei delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

N. 02/2010

Napoli 10/02/2010

PUBBLICATO IN G.U. N. 28 DEL 4 FEBBRAIO 2010 L'AVVISO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CONTENENTE IL PLACET ALLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI ENPACL DI GIUGNO 2008 E GIUGNO 2009. IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO E' OPERATIVO! DAL PERIODO ASSICURATIVO 2010 IN VIGORE LE NUOVE FASCE MODULARI DI CONTRIBUTIONI DIFFERENZIALE IN BASE ALL'ANZIANITA' DI ISCRIZIONE, LA MANCATA RESTITUZIONE DELLA CONTRIBUTIONE VERSATA QUALORA AL 65° ANNO D'ETA' NON SI FOSSERO MATURATI I REQUISITI CONTRIBUTIVI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA E LA RIDUZIONE DELLA CONTRIBUTIONE DEL 50% A DECORRERE SOLO DAL SESTO ANNO DI ISCRIZIONE IN CASO DI ISCRIZIONE DELL'ASSICURATO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA. BLOCCATA PER IL MOMENTO LA CONTRIBUTIONE FACOLTATIVA IN AGGIUNTA DI QUELLA OBBLIGATORIA.

Tanto tuonò che piovve! Finalmente, con pubblicazione in G.U. n. 28 del 4 Febbraio 2010, sono state ratificate le sole deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati in materia di "Regolamento di attuazione dello Statuto dell'ENPACL " assunte nelle seduta di Giugno 2008 (in cui, comunque, ci fu anche l'approvazione, con il voto contrario dei Delegati della Provincia di Napoli, del Nuovo Statuto) e nella seduta di Giugno 2009 (differimento degli effetti contributivi derivanti dall'approvazione del Regolamento di attuazione a decorrere solo dal 1/1/2010).

Trattasi, in effetti, di una procedura un poco anomala in quanto il Ministero ha, dapprima, approvato (id: espresso l'avviso positivo) il Regolamento di attuazione dello statuto nel mentre è ancora in fase di vaglio il nuovo statuto del quale il Regolamento è solo disposizione interpretativa.

Ma fa niente!!!! Purchè questo travaglio passi in fretta e si giunga all'approvazione di una effettiva riforma di tutto il sistema previdenziale con punti di rilievo verso il C.d.A., l'Assemblea dei Delegati, la cancellazione dall'Albo per chi è moroso nel versamento della contribuzione, ruolo dei Consigli Provinciali ecc.

Anche in questo, purtroppo, il C.d.A. è stato ed è deficitario in quanto non ha attuato quanto, all'unanimità, deliberato dall'Assemblea dei Delegati nel Giugno 2008.

In quella seduta l'assemblea si pronunciò, infatti, su di un o.d.g. proposto dal Delegato D'Angelo di Viterbo tendente alla presentazione all'assemblea entro il 31/12/2009 di una riforma completa del nostro sistema previdenziale con approvazione dello stesso entro il 31/12/2010 e con entrata in vigore il 1/1/2011.

Questa fu anche la successiva posizione del Consiglio Nazionale dell'Ordine che ha la piena legittimazione per la Previdenza degli iscritti essendo il C.d.A ENPACL un organo esclusivamente tecnico ancorchè, in un primo momento, avesse caldeggiato la riforma contributiva in direzione di un intervento teso unicamente a favorire i "giovani".

Del pari, determinanti sono stati gli interventi del nostro Consiglio Nazionale, dopo la riunione con la Conferenza dei rappresentanti regionali, presso il Ministro Sacconi.

Ma, attenzione, quella in vigore dal 1/1/2010 non è la Riforma dell'Ente.

Già, perché, quella che attualmente viene spacciata per "Riforma", altro non è che la sola modificazione delle modalità di versamento della contribuzione (ragguagliata alle risultanze di un bilancio tecnico ai fini di una sostenibilità della nostra previdenza fra entrate per contribuzione ed uscite per prestazioni in un lungo lasso di tempo) con l'introduzione del sistema delle c.d. fasce modulari che consente il versamento per il primo quinquennio di iscrizione ***ed a prescindere dall'età anagrafica***, di una contribuzione ridotta per poi aumentarne, a compensazione, l'importo nelle successive 5 annualità e così via.

E' pur vero che, al termine dei fatidici trenta anni di iscrizione, ciascuno degli iscritti ha versato, attraverso il sistema delle fasce modulari, lo stesso importo contributivo ma, è altrettanto vero, che sulla questione è stato fatto del basso populismo in quanto avremmo preferito, per una questione di razionalità (e come, peraltro, ci aveva detto o aveva creduto di comprendere lo stesso Consiglio Nazionale dell'Ordine) che tale riduzione (salvo compensazione nelle annualità successive) ***avesse riguardato colleghi con età anagrafica bassa (e non in base all'iscrizione).***

Ma di questo ne siete ampiamente a conoscenza non avendovi fatto mancare, come Delegati ENPACL della Provincia di Napoli, la dovuta informativa.

Resta, quindi e per ora, la certezza che la contribuzione dovuta per l'anno 2010 sarà differenziata in base alle diverse fasce di anzianità con gli importi che, nuovamente, riportiamo:

ANZIANITA' DI ISCRIZIONE	DAL 1/1/2010 EURO	DAL 1/1/2014 EURO
FINO A 5 ANNI	1.300,00	1.950,00
DA 6 A 10 ANNI	2.600,00	3.300,00
DA 11 A 15 ANNI	3.300,00	4.950,00
DA 16 A 20 ANNI	3.700,00	5.550,00
DA 21 ANNI IN AVANTI	4.300,00	6.450,00

Come si diceva nei titoli di questo numero della nostra Rubrica Informativa, il Regolamento di attuazione ha inciso anche su altre fattispecie.

Riteniamo riproporvi le più importanti.

In primis, non è più prevista la restituzione del contributo soggettivo per i colleghi che, al compimento del 65° anno di età, si cancellino o si siano già cancellati senza aver maturato i

requisiti contributivi per il diritto alla pensione. I colleghi in parola avranno diritto, su loro specifica istanza e sempre che abbiano un minimo di tre annualità di contribuzione versata e di effettiva iscrizione, di ricevere l'erogazione di una rendita vitalizia (reversibile ai superstiti) calcolata con il sistema contributivo tenendo conto della contribuzione effettivamente versata.

Per i colleghi che, invece, siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la riduzione della contribuzione (così come oggi avviene) è prevista solo dal 6° anno in quanto per i primi 5 anni già versano una contribuzione ridotta (cui corrisponderà il calcolo della prestazione per intero).

Ma trattasi, comunque, di una facoltà e non di obbligo (tranne che la duplicazione della contribuzione per periodi coevi non dipenda dallo svolgimento di attività incompatibile, ex art. 4 della legge 12/79).

Cambia qualcosa anche per i pensionati che vogliono continuare ad esercitare. Per essi è prevista la facoltà di avvalersi di due opzioni: versare l'importo contributivo corrispondente a quello del primo quinquennio di iscrizione ma senza averne, poi, alcun beneficio nella ricostituzione ed incremento dell'importo della prestazione pensionistica in atto (eccezion fatta per il 2%) ovvero, sempre su loro richiesta, proseguire nel versamento contributivo corrispondente alla normale fascia di anzianità di iscrizione e con riflessi positivi, quindi, sull'importo pensionistico. La differenza non è di poco conto. Nel primo caso è come se si pagasse una tassa per l'iscrizione all'Ente laddove, fino al 31/12/2009, un pensionato aveva diritto a pagare il 50% della contribuzione in atto ma avendone, comunque, un beneficio.

Come abbiamo già ampiamente anticipato all'indomani dell'approvazione della "Riforma" ad opera dell'Assemblea dei Delegati (ma con il nostro voto contrario), questa influirà, a livello di calcolo, anche sui trattamenti pensionistici.

Ed infatti a decorrere dal 1/1/2010 la pensione sarà costituita da tre quote base che rispecchiano il principio del tempus regit actum. E, di fatti, la prima quota sarà calcolata con l'importo base della pensione in essere al 31/12/2009 tenendo conto delle annualità e degli importi versati fino a tale annualità. La seconda quota base terrà conto della contribuzione versata e delle annualità dal 1/1/2010 al 31/12/2013. La terza quota base, infine, terrà conto delle annualità e degli importi versati dal 1/1/2014 in poi.

Nulla di innovato, invece, in relazione ai benefici pensionisti della quota parte del contributo integrativo del 2%.

Ora ci attendiamo un circolare illustrativa dall'Ente da divulgare a nostra cura in quanto i nodi interpretativi sono molteplici ad iniziare da quello della restituzione della contribuzione con interessi legali se la cancellazione dell'ordine sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della riforma ed a prescindere se i 65 anni coincidano con un periodo dove è vigente la riforma stessa.

Cordiali saluti.

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio - Cuomo – Di Frenna M. – Ercolano - Sgariglia - Umbaldo